

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO

PROVINCIA DI BENEVENTO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

RIAPPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 30.06.2010

Articolo 1 Ente Gestore.

Il comune detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell'acqua potabile degli acquedotti rurali Cannavali e Staracita, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di concessione.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione degli acquedotti comunali sino al raccordo con il misuratore dell'acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune.

Art. 2 Qualità dell'acqua.

La qualità dell'acqua potabile deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto L.vo. n. 31 del 02.02.2001 (Attuazione della Direttiva CEE n. 98/83/CE) concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ed alle successive modifiche ed integrazioni. Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna all'Utente.

Art. 3 Tipologia delle forniture.

Le forniture si distinguono in:

CATEGORIA	TIPOLOGIA UTENZA
A)	USO DOMESTICO
B)	AZIENDA AGRICOLA, CON ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
C)	USO ZOOTECNICO
D)	USO ARTIGIANALE ED USO INDUSTRIALE
E)	USO TEMPORANEO

Art. 4 Impianti ad uso pubblico.

E' considerato impianto ad uso pubblico la Fontana di San Giovanni e ne è vietato a chiunque l'uso improprio.

Art. 5 Istanza di concessione.

Tutti gli attuali utenti degli acquedotti comunali Cannavali e Staracita e chiunque desideri ottenere una nuova concessione di acqua dovranno compilare apposita istanza su moduli predisposti dal Comune nella quale dovranno dichiarare:

- a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza e recapito dove eventualmente dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione;
- b) l'uso e la categoria per la quale la concessione è richiesta;
- c) di aver preso visione del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso;
- d) alla richiesta della categoria B) va allegata copia del versamento effettuato a favore della Camera di Commercio, tassa annuale Partita IVA Aziende Agricole.
- e) alla concessione della categoria C) va allegata copia del registro di stalla.

Le richieste di concessione dell'acqua per uso agricolo o zootecnico non corredate della documentazione necessaria non potranno essere accolte. Ai richiedenti, in tal caso, verrà concesso, previa sottoscrizione del contratto, l'uso domestico con applicazione del relativo canone.

Entro il termine di 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento così come rettificato e integrato tutti gli utenti degli acquedotti comunali Cannavali e Staracita che non hanno ancora sottoscritto il contratto di allaccio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione pena l'interruzione della fornitura con ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa.

Art. 6 Atto di concessione.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dipendente comunale preposto, in qualità di rappresentante del Comune, e utente/ concessionario) e sarà registrato nell'apposito registro delle concessioni con numerazione progressiva su supporto magnetico e cartaceo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego.

In caso di richiesta di integrazione di documenti , qualora gli stessi non vengono presentati entro 60 gg. dalla richiesta, la domanda verrà archiviata.

Nel caso in cui la domanda di concessione venga sospesa, viene inserita in apposito registro delle sospensioni in attesa che vengano meno i motivi di tale sospensione. Anche in questo caso dovrà esserne data apposita comunicazione all'interessato.

Art. 6 Bis Posizionamento Misuratori e costi di allaccio per nuove forniture.

I misuratori per le nuove utenze dovranno essere posizionati al limite della proprietà dell'utente in appositi pozzetti accessibili da parte degli operatori del Comune anche in assenza dell'utente. Il costo di allaccio per nuove forniture, dal punto di consegna fino al collegamento sulla rete principale, che comprende lo scavo, fornitura e posa in opera della condotta, pozzetti, pezzi speciali ecc, rinterro a regola d'arte e ripristino dell'area di intervento come preesistente è a totale carico dell'utente al costo stabilito dall'Ufficio Tecnico con l'applicazione delle vigenti tariffe per opere pubbliche, tali lavori e forniture possono essere eseguiti anche dall'utente sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico che indicherà la tipologia dei materiali da utilizzare e le tecniche di posizionamento. A lavori ultimati il dipendente comunale preposto posizionerà il misuratore apponendo i relativi sigilli. La rete come sopra realizzata resta di esclusiva proprietà del Comune. Qualora i lavori dovranno essere eseguiti dal comune il relativo costo dovrà essere pagato dall'utente prima dell'inizio dei lavori. Il Comune non procederà alla concessione di nuove forniture se risulta, per qualsiasi motivo, impossibile eseguire i lavori.

Qualora si verificano casi di richieste di allaccio per utenze ubicate nelle vicinanze di utenze già servite, o in condomini con impianti idrici già realizzati, con unico misuratore installato all'inizio della diramazione, sarà possibile collocare singoli misuratori agli utenti interessati obbligandosi gli stessi ad accollarsi in parti uguali, l'onere per eventuali maggiori consumi risultanti dalla differenza tra la sommatoria di tutti i consumi dei singoli utenti e il consumo riportato dal misuratore installato all'inizio della diramazione.

Art. 7 Durata della concessione.

I contratti di fornitura, con esclusione di quelli della categoria E) uso temporaneo, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia dal giorno in cui saranno apposti i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovrà essere rilevabile la lettura del contatore. Gli utenti che intendono recedere dalla concessione

debbono dare comunicazione scritta o a mezzo raccomandata AR o presentando apposita richiesta all'Ufficio Protocollo del Comune. Il recedente dovrà comunque corrispondere l'importo del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura con sigillo del misuratore. L'utente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento della quota fissa prevista per tutto l'anno solare in base all'uso dichiarato nel contratto di fornitura, se la disdetta avviene dopo il primo semestre, metà quota se la disdetta diventa efficace nel primo semestre.

Art. 8 Sospensione e revoca della concessione.

Il Comune, qualora l'Utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone e del relativo ammontare per i consumi effettuati, dovrà provvedere alla sospensione della erogazione dell'acqua. Qualora tale sospensione per morosità si protragga per oltre 60 giorni il Comune, entro i successivi sessanta giorni, previo avviso scritto notificato, provvede alla revoca della concessione mediante ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa. Resta salvo il diritto del Comune per il recupero dell'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati.

Art. 9 Cambiamento intestazione contratto- Voltura.

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito dovrà essere comunicato al Comune entro 60 giorni. La domanda di voltura o subentro, va presentata in carta libera.

L'Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento del canone annuo così come stabilito dall'art. 7, nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro. In caso di trasferimento di titolarità "Mortis causa" il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare. In caso di subentro tra persone appartenenti allo stesso nucleo familiare l'importo del canone annuo dovuto, nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro verranno fatturati al nuovo utente.

In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante.

Art. 10 Fallimento del titolare.

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. IL curatore potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, dopo aver pagato al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 11 Uso dell'acqua.

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni:

- 1) Fare sulle diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;
- 2) Cedere ad altri tutta o parte dell'acqua;

Art. 12 Interruzione del servizio.

Il Comune non assume nessuna responsabilità ed il concessionario non può chiedere nessun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore

o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità di acqua. Per quest'ultimo caso il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione sia di giorno che di notte. Pertanto le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere a proprie spese alla installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.

Art. 13 Categoria di utenze e tariffe.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definite le categorie di cui all'art. 3.

Tutte le categorie sono soggette ad un canone annuo, ad esclusione dell'utenza temporanea.

Il canone annuo fissato dovrà essere pagato anche se l'immobile resta chiuso o disabitato, né si fa luogo ad abbuoni per consumi inferiori al minimo garantito di cui all'art.14.

La fatturazione del canone annuale, comprensivo di eventuali eccedenze, sarà recapitata agli utenti entro il mese di febbraio con scadenza pagamento entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto l'utente qualora entro il mese di febbraio non avesse ancora ricevuto la citata fatturazione è tenuto a richiederne copia all'Ufficio Tributi del Comune e provvedere comunque al pagamento entro il mese di Marzo.

L'utente può richiedere la rateizzazione del pagamento per gli importi superiori a Euro 500,00 in rate non inferiori a Euro 250,00 cadauna ed il pagamento dell'intero corrispettivo deve essere effettuato entro sei mesi dal ricevimento dell'avviso.

Il calcolo dei consumi ed eventuali eccedenze va riferito a quello risultante dalle letture effettuate improrogabilmente due volte l'anno, una entro il mese di Giugno e la seconda entro il mese di Settembre. La lettura al 31 dicembre (data chiusura anno fiscale) sarà calcolata presunta d'ufficio tenendo conto del minimo impegnativo. Eventuale eccedenza sarà contabilizzata nell'anno successivo. Le letture saranno eseguite da un dipendente comunale alla presenza di un Vigile Urbano in contraddittorio con l'utente o suo incaricato, se reperibile, diversamente gli addetti lasceranno un apposito avviso riportante la lettura effettuata nella cassetta delle lettere dell'utente.

Ai fini della determinazione delle eccedenze si procederà come segue:

- a) fino al doppio dell'impegno €. 2,00 a mc. Oltre €. 3,00 a mc.;

Art. 14 Quantitativo minimo garantito.

Il quantitativo minimo garantito viene fissato secondo il seguente schema:

CATEGORIA	TIPOLOGIA UTENZA	LITRI PER GIORNO	CANONE ANNUO €.
A)	USO DOMESTICO	300	100,00
	USO DOMESTICO	600	150,00
B)	AZIENDA AGRICOLA, CON ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	1000	150,00
C)	USO ZOOTECNICO + AZIENDA AGRICOLA		
	FINO A 5 U.B.A.	1300	170,00
	DA 6 A 10 U.B.A.	1600	190,00
	DA 11 A 15 U.B.A.	1900	210,00

	DA 16 A 20 U.B.A.	2200	230,00
	DA 21 A 25 U.B.A.	2500	250,00
	OLTRE 25 U.B.A. SI AGGIUNGONO €. 4,00/ANNO/U.B.A.	+ 6 0/uba	
D)	USO ARTIGIANALE ED USO INDUSTRIALE	1000	250,00
E)	USO TEMPORANEO	600	200,00

AL CANONE SUDDETTO VA AGGIUNTA L'I.V.A. COME PER LEGGE.

1 U.B.A. EQUIVALE A:

- 1 BOVINO ADULTO DI ETA' SUPERIORE A 2 ANNI ;
- 1 EQUINO DI ETA' SUPERIORE A 6 MESI;
- 1,67 BOVINI DI ETA' COMPRESA TRA 6 MESI E 2 ANNI
- 6,6 OVINI ADULTI
- 6,6 CAPRINI ADULTI
- 6,6 SUINI

L'Uso Zootecnico viene concesso alle aziende agricole in possesso del registro di stalla.

Le richieste di fornitura a servizio dell'allevamento saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale che si riserva di concedere o meno l'erogazione in base alla disponibilità dell'acqua a suo insindacabile giudizio e in ogni caso in proporzione al numero dei capi presenti in allevamento regolarmente riportati nel registro di stalla.

Le richieste di fornitura per uso artigianale o industriale saranno soggette a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale che terrà conto ai fini della concessione della disponibilità delle risorse idriche.

L'Uso Temporaneo comprende l'acqua utilizzata in casi particolari ed in periodi di tempo limitati non superiori a mesi sei. In caso si abbia la necessità di prolungare tale periodo, dovrà essere inoltrata al Comune richiesta scritta motivata di proroga dell'autorizzazione temporanea

Art. 15 Destinazione proventi.

Tutte le somme introitate saranno impegnate per manutenzione, miglioramento ed ammodernamento degli acquedotti Cannavali e Staracita.

Art. 16 Vigilanza sugli impianti.

Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto di erogazione ed agli apparecchi misuratori l'Utente deve consentire l'accesso nei propri locali ai dipendenti inviati dal Comune.

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere, previo avviso, nella proprietà privata sia per le verifiche periodiche sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori. In caso di opposizione o di ostacoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richieste di indennizzi di sorta da parte degli Utenti.

Tutti gli apparecchi di misurazione dell'acqua non possono essere spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Gli stessi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata all'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente ed alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Art. 17 Tipi di apparecchi di misura.

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc. Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune e collocati da personale autorizzato e rimangono di proprietà del Comune. Il Comune ne assicura la manutenzione, si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione.

Art. 18 Guasti agli apparecchi.

Nel caso di guasti o danni, l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 48 ore, affinché si possa provvedere al ripristino ed accertare eventuali responsabilità di terzi.

Art. 19 Verbale di posa.

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall'Utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio. A completamento dei lavori di posa si procede all'apposizione dei sigilli.

Art. 20 Rimozione e sostituzione del misuratore.

L'Amministrazione al fine di rendere più efficiente il servizio ha facoltà di sostituire i contatori degli utenti in possesso di regolare concessione all'entrata in vigore del presente regolamento. All'atto della sostituzione degli apparecchi di misura vecchi vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli Utenti e dall'incaricato del Comune.

Art. 21 Lettura dei misuratori.

La lettura dei misuratori viene eseguita secondo lo schema previsto dall'art.13. Qualora per causa dell'Utente informato più volte con avviso scritto, non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore, viene disposta la sospensione dell'erogazione di acqua, che sarà riattivata solo dopo aver effettuato la lettura. I consumi rilevati al momento della lettura stessa saranno contabilizzati come se accertati al momento in cui è stata effettuata la lettura periodica prevista dall'art.13, anche con riferimento alle eventuali eccedenze.

Art. 22 Infrazioni.

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è demandato:
Ai Vigili Urbani ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 23 Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 è reso pubblico mediante affissione All'Albo Pretorio unitamente alla delibera di approvazione e diviene esecutivo con l'esecutività della stessa.

Art. 25 Notifica agli utenti.

Il presente regolamento, divenuto esecutivo sarà notificato agli utenti i quali sottoscriveranno apposita dichiarazione di ricezione con espressa presa visione e accettazione delle clausole in esso contenute.